



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Bruno Perla
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13373/ promossa da:

(C.F.), con il patrocinio dell'avv. DE SANTI SIMONE e dell'avv. DE SANTI FRANCESCO () GALLERIA DEL TORO 3 40100 BOLOGNA; elettivamente domiciliata in GALLERIA DEL TORO N. 3 40121 BOLOGNA presso il difensore avv. DE SANTI SIMONE

(CF), con il patrocinio dell'avv. DE SANTI SIMONE e dell'avv. DE SANTI FRANCESCO () GALLERIA DEL TORO 3 40100 BOLOGNA; elettivamente domiciliato in GALLERIA DEL TORO N. 3 40121 BOLOGNA presso il difensore avv. DE SANTI SIMONE

(CF), con il patrocinio dell'avv. DE SANTI SIMONE e dell'avv. DE SANTI FRANCESCO () GALLERIA DEL TORO 3 40100 BOLOGNA; elettivamente domiciliato in GALLERIA DEL TORO N. 3 40121 BOLOGNA presso il difensore avv. DE SANTI SIMONE

ATTRI

contro

(C.F.), con il patrocinio dell'avv. , elettivamente domiciliata in VIA ALTABELLA N. 3 40125 BOLOGNA presso il difensore avv.

CONVENUTA

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con atto di citazione notificato in data , , e , quali eredi per la quota di 1/3 di , agivano contro per ottenere

la ricostruzione dell'asse ereditario della *de cuius* [REDACTED] e per la restituzione di quanto indebitamente trattenuto dalla stessa.

Gli attori allegavano in fatto che:

- [REDACTED] era deceduta in [REDACTED] in data [REDACTED] *ab intestato*;
- alla data di apertura della successione non vi era alcun bene nell'asse ereditario e il conto corrente n. [REDACTED], co-intestato alla *de cuius* e ai suoi due figli, [REDACTED] e [REDACTED], aveva un saldo attivo pari ad [REDACTED];
- [REDACTED] aveva indebitamente trattenuto la somma ottenuta dalla vendita dell'immobile della madre, sito in [REDACTED], pari ad [REDACTED], che non era mai confluita nel conto della *de cuius*;
- [REDACTED] aveva altresì indebitamente disposto operazioni finanziarie in proprio favore, a favore del proprio figlio e della società a lei riferibile, distraendo dal conto corrente dall'anno [REDACTED] all'anno [REDACTED] una somma pari ad [REDACTED];
- l'asse ereditario, alla data del decesso della *de cuius* era, pertanto, pari ad [REDACTED] ([REDACTED] somme transitate sul conto corrente + [REDACTED] prezzo di vendita dell'immobile);
- [REDACTED] non aveva ricevuto alcunché dall'eredità della madre;
- [REDACTED] doveva ricevere la metà del patrimonio della *de cuius* e, cioè, [REDACTED];
- [REDACTED] decedeva ad intestato, lasciando una moglie e due figli;
- [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED] sono eredi di [REDACTED] per la quota di 1/3 ciascuno.

Gli attori allegavano in diritto che:

- [REDACTED], sia per l'operazione di vendita dell'immobile, sia per le operazioni effettuate in conto corrente, aveva agito come mandataria della *de cuius* e, pertanto, era tenuta a rendere in conto della gestione e a restituire le somme indebitamente trattenute e non utilizzate nell'interesse della *de cuius* stessa;
- predette somme indebitamente trattenute non erano donazioni fatte dalla *de cuius* alla convenuta, né dirette né indirette, in difetto di *animus donandi*.

Pertanto, gli attori chiedevano la restituzione delle somme indebitamente trattenute da [REDACTED] ex art. 1713 cc, al fine di ricostruire l'asse ereditario o, in subordine, la reintegrazione della legittima di [REDACTED].

In data [REDACTED] [REDACTED] si costituiva in giudizio.

La convenuta allegava in fatto e in diritto che:

- la stessa aveva prestato la somma di [REDACTED] alla *de cuius* per comprare l'immobile che poi aveva rivenduto prima dell'apertura della successione;
- ciò risultava da un riconoscimento di debito della *de cuius* e da un successivo testamento olografo del [REDACTED], sottoscritto e mai pubblicato, in cui la *de cuius* esprimeva la volontà di lasciare l'immobile alla convenuta in quanto quest'ultima ne aveva pagato interamente il prezzo;
- l'operazione di vendita non si configurava, pertanto, come contratto di mandato;
- dal [REDACTED] al [REDACTED] la *de cuius* aveva vissuto della casa della convenuta, con annesse spese di vitto e alloggio;

-gli importi distratti dal conto corrente cointestato venivano utilizzati in parte dalla convenuta per mantenere la *de cuius* e in parte costituivano elargizioni volontarie per il debito di gratitudine maturato dalla *de cuius* nei confronti della figlia e della di lei famiglia;

-tale circostanza si evinceva, ad esempio, dall'incarico scritto che la madre dava alla convenuta di prelevare la somma di [REDACTED] a titolo di rimborso delle spese anticipate in suo favore o, ancora, dall'incarico scritto di versare al nipote [REDACTED], figlio della convenuta, una somma di € [REDACTED] per il compleanno di quest'ultimo;

- i prelevi in contanti effettuati sul conto non potevano essere imputati alla convenuta in quanto sullo stesso potevano operare sia la *de cuius* che [REDACTED];

-lo smobilizzo di investimenti pari ad [REDACTED] che gli attori avevano inserito nella ricostruzione dell'asse erano stati acquistati e venduti dalla convenuta, non avendo la madre altra disponibilità economica al di fuori della pensione;

-l'azione degli attori risultava così infondata e non giuridicamente qualificata, in quanto non poteva essere inquadrata nell'azione di responsabilità del mandatario ex art. 1713 cc in virtù del fatto che la convenuta non agiva come mandataria della stessa per le ragioni sopra indicate.

Pertanto, [REDACTED] chiedeva di rigettare tutte le domande di parte attrice o, in subordine, riconoscere la quota di [REDACTED] nella minor somma risultante dalla detrazione di tutte le spese sostenute dalla convenuta per l'accudimento della *de cuius*.

Gli attori, a fronte della difesa della convenuta di aver prestato alla *de cuius* la somma pari a lire [REDACTED] per l'acquisto dell'immobile poi alienato dalla stessa convenuta, modificavano le proprie difese e chiedevano che, qualora tutto il prezzo di vendita non fosse confluito interamente nella ricostruzione dell'asse, la convenuta doveva imputare a titolo di collazione la differenza tra la somma prestata e il prezzo di vendita, in quanto il surpluss era qualificabile come donazione indiretta.

Alla domanda di collazione la convenuta si opponeva in quanto formulata tardivamente e, nel merito, comunque non fondata.

Istruita la causa anche a mezzo di C.t.u. a mezzo del dr Marcello Tarabusi, la stessa era trattenuta in decisione sulle conclusioni dei procuratori delle parti.

La domanda degli attori merita accoglimento nei termini che seguono.

Giova premettere che, come già accennato, in corso di causa è stata disposta ed espletata C.t.u. di natura contabile a mezzo del Dr Tarabusi. L'opera portata a termine dal perito d'ufficio è apparsa completa e puntuale, corretta nelle sue premesse di fatto come nelle correlative conclusioni alle quali l'ausiliare del giudice è pervenuto, anche alla luce delle sue specifiche conoscenze tecniche della materia: cosicché non vi è ragione alcuna perché dette conclusioni non siano fatte proprie anche da questo Giudice.

[REDACTED] e [REDACTED], figli della *de cuius* [REDACTED], deceduta *ab intestato* in data [REDACTED], succedevano alla stessa secondo successione legittima ex art. 566 cc nelle quote di $\frac{1}{2}$ ciascuno. I presenti attori [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED], rispettivamente moglie e

figli di ██████████, succedevano nella quota ereditaria di ██████████ per le quote di 1/6 ciascuno.

Per ricostruire l'asse ereditario occorre preliminarmente rilevare che il Tribunale ritiene superata la presunzione ex art. 1854 cc. Tale disposizione prevede che “*nel caso in cui il conto sia intestato a più persone, con facoltà per le medesime di compiere operazioni anche separatamente, gli intestatari sono considerati creditori o debitori in solido*”. Nel caso di specie, gli attori nell'atto introduttivo operano una confessione ex art. 2730 cc, ammettendo che ██████████ non ha mai operato sul conto corrente cointestato (“*Il conto corrente ██████████ cointestato tra la Sig.ra ██████████, la Sig.ra ██████████ ed il Sig. ██████████, è stato oggetto di numerosissime operazioni, come detto, tutte eseguite esclusivamente dalla Sig.ra ██████████*” – pag. 3 atto di citazione), con la conseguenza che devono ritenersi condivisibili le conclusioni raggiunte dal CTU. Quest'ultimo, infatti, accogliendo le osservazioni del CTP della convenuta, attribuisce i versamenti in contanti pari ad € ██████████ esclusivamente a ██████████ e la massa identificata come “promiscua” attribuibile al ██████████ tra la convenuta spessa e la *de cuius*.

Di conseguenza, il Tribunale rileva che il conto corrente oggetto di causa è stato alimentato dai contitolari con le seguenti modalità (pag. 34 CTU):

- euro ██████████ dalla *de cuius* (pari al ██████████ del totale);
- euro ██████████ dall'odierna convenuta (pari al ██████████ del totale).

La quasi totalità delle somme movimentate dal conto corrente per un ammontare netto pari ad € ██████████ sono state corrisposte in maniera documentata alla convenuta e/o in favore di membri del suo nucleo familiare (pagg. 37-38 CTU). Esula unicamente un importo di prelevamenti in contanti pari ad ██████████. Quest'ultima somma, data la cointestazione del conto, anche tenendo conto della confessione di ██████████ circa il suo non avere mai operato sul predetto, non risulta univocamente prelevata dalla convenuta, tenendo conto della circostanza che la *de cuius* avrebbe ben potuto effettuare prelevamenti dal conto corrente a lei cointestato.

Nella ricostruzione dell'alimentazione del conto è stato anche calcolato l'importo derivante dallo svincolo di investimenti effettuati dalla *de cuius* e pari ad un saldo netto positivo di complessivi € ██████████, attribuibile pro quota a ciascun titolare per la quota di ██████████ (pagg. 26 e 27 CTU).

La cointestazione del conto e la possibilità da parte dei correntisti di operare disgiuntamente fa presumere la volontà della *de cuius* di donare indirettamente quanto introiettato nel conto ai figli ██████████ e ██████████ e, in particolare, a quest'ultima che per circostanza incontestata si è occupata della madre accogliendola presso la propria abitazione a far data dal ██████████. Altrettanto incontestato e ammesso dagli attori nell'atto introduttivo è la circostanza che ██████████ non ha mai operato sul conto, con la conseguenza che risulta altrettanto verosimile che nulla è stato ricevuto dal medesimo a titolo di donazione indiretta.

L'*animus donandi* della *de cuius* può essere desunto da numerosi elementi:

- il fatto che la stessa fosse accudita dalla figlia ██████████ e dal ██████████ visse nella di lei casa, circostanza incontestata;
- le spese di vitto e alloggio, alcune documentate altre quantificate con metodo induttivo CTU, sostenute con prelevamenti dal conto cointestato;

-la consapevolezza della *de cuius* di dover essere gestita anche dal punto di vista economico (doc. 14 parte convenuta);

-l'intento di gratitudine della *de cuius* che il [REDACTED] dichiarava “*per [REDACTED] e [REDACTED] lascio i miei soldi a chi mi custodisce nella vecchiaia*” (doc. 14 parte convenuta).

Dai predetti elementi si può presumere che i prelevamenti operati dalla convenuta sul conto cointestato integrino donazioni indirette effettuate della *de cuius* alla convenuta, che si è occupata della stessa durante la vecchiaia, sostenendo dal [REDACTED] una assistenza presso la propria abitazione.

Pertanto, quanto trattenuto dalla convenuta deve essere qualificato come *donatum* ai fini della ricostruzione dell'asse ereditario.

Sulla vendita dell'immobile si rileva che la convenuta ha venduto quale procuratrice speciale della *de cuius* l'immobile di proprietà di quest'ultima per un importo pari ad [REDACTED].

Di questa somma la *de cuius* riconosce un debito nei confronti della figlia pari a [REDACTED], dapprima in un riconoscimento di debito del [REDACTED], scritto a macchina e non sottoscritto, e successivamente confermato da un testamento olografo mai pubblicato, datato [REDACTED] e sottoscritto dalla *de cuius*, con cui quest'ultima esprimeva la volontà che l'immobile, poi venduto prima dell'apertura della successione, rimanesse in eredità alla figlia poiché “*ne ha pagato interamente il prezzo*” (docc. 2 e 3 parte convenuta). Il CTU, accogliendo correttamente le osservazioni del CTP della convenuta, ha ricalcolato la somma da quest'ultima prestata con gli interessi, ma senza rivalutazione in quanto debito di valuta, per una somma pari ad [REDACTED].

Infine, parte convenuta allega e in parte documenta delle spese per il mantenimento della *de cuius*, che ha vissuto a casa della convenuta dall'anno [REDACTED] sino alla morte avvenuta nell'aprile [REDACTED]. Il CTU ha stimato le spese medie mensili di mantenimento per un importo pari ad [REDACTED]. L'ammontare complessivo per le spese di vitto e di alloggio sostenute da [REDACTED] per l'accudimento della madre nel periodo di riferimento sono pari ad [REDACTED] (pag. 26 CTU).

Sulla scorta di tutte le considerazioni sino a qui svolte il Tribunale così ricostruisce l'asse ereditario:

-*relictum* pari a [REDACTED]

-*donatum* a favore della convenuta, pari ad [REDACTED] (tale somma ricostruita dal CTU consta della somma transitata nel conto corrente cointestato ritenuta di proprietà esclusiva della *de cuius* – ovvero non calcolando la parte di proprietà esclusiva della convenuta nè la metà della massa promiscua sempre di proprietà della convenuta - detratti [REDACTED] utilizzati dalla convenuta per il mantenimento della *de cuius*);

-per un valore complessivo dell'asse pari ad [REDACTED] (*relictum* + *donatum*).

Nel *relictum* non si possono computare i [REDACTED] derivanti dalla vendita dell'immobile di proprietà della *de cuius* da parte della convenuta.

Infatti, quest'ultima ha effettuato un espresso riconoscimento di debito nei confronti di [REDACTED]. Tale riconoscimento risulta valido anche per gli attori in quanto subentrano nella posizione di [REDACTED] che, a sua volta, era subentrato nella medesima situazione giuridica della *de cuius*, con conseguente effetto di astrazione processuale della causa ex art. 1988 cc.

Il riconoscimento della circostanza che la convenuta ha prestato [REDACTED] di lire per acquistare l'immobile intestato alla *de cuius* e rivenuto a [REDACTED] prima dell'apertura della successione, emerge dai docc. 2 e 3 prodotti da parte convenuta.

Da tali documenti, il secondo dei quali scritto e firmato dalla *de cuius* stessa, si può evincere che:

- la somma in lire è stata prestata dalla convenuta alla *de cuius* per l'acquisto dell'immobile intestato a quest'ultima, con la conseguenza che la donazione effettuata dalla convenuta ha avuto ad oggetto in via mediata i [REDACTED] di lire e in via immediata l'immobile;
- nel doc. 3 in data [REDACTED] la *de cuius* affermava, con statuizione scritta di suo pugno e firmata, "lascio l'appartamento di [REDACTED] [REDACTED] che ne ha pagato interamente il prezzo";
- il fatto che dalla vendita dell'immobile per [REDACTED] la convenuta abbia realizzato un surplus non è circostanza dirimente per qualificare la differenza come donazione;
- infatti, tale surplus non costituisce una donazione indiretta nei confronti della convenuta, né tanto meno l'intero importo può essere calcolato nel *relictum*;
- invero, in virtù del riconoscimento del debito effettuato dalla *de cuius* e in virtù della circostanza che la convenuta ne ha pagato interamente il prezzo, si può desumere che l'intenzione della convenuta fosse quella di comprare l'immobile alla madre, pagandole il prezzo, con la conseguenza che il riconoscimento del debito afferisce all'immobile stesso, frutto del prestito effettuato;
- di conseguenza, non vi è alcun surplus qualificabile come donazione in quanto oggetto della donazione fatta dalla convenuta alla *de cuius* non era la somma di [REDACTED], bensì l'immobile dalla stessa rivenuto, con diritto di quest'ultima di ritenere interamente il prezzo di vendita.

Pertanto, l'asse ereditario deve essere ricostruito nella somma di [REDACTED] (*relictum* + *donatum*), da dividere in pari quota tra [REDACTED] e [REDACTED]; la convenuta, quindi, è tenuta a restituire la somma di [REDACTED] agli eredi di [REDACTED].

Le spese di lite, comprese le spese di CTU liquidate come da separato decreto, seguono la soccombenza, e vengono liquidate secondo il D.M. 147/2022 (scaglione 52.000,01-260.000,00, secondo il *decisum*, valori medi) in [REDACTED].

P.Q.M.

Il Giudice:

- accoglie la domanda degli attori [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED];
- condanna la convenuta [REDACTED] a restituire agli attori [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED] la somma di [REDACTED] oltre che interessi ex 1284, 4 comma, c.c. dalla domanda giudiziale all'effettivo soddisfo;
- condanna la convenuta [REDACTED] a rifondere agli attori [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED] le spese di lite che si liquidano in [REDACTED], oltre spese generali al [REDACTED], iva e cpa, se dovuti;
- condanna la convenuta [REDACTED] a rimborsare agli attori [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED] il contributo unificato pari ad [REDACTED];
- condanna la convenuta [REDACTED], in via definitiva, a pagare le spese di CTU come liquidate con separato decreto.

Bologna, 18 maggio 2026

Il Giudice
dott. Bruno Perla